



*DIRITTO E RELIGIONI
NELL'ERA DIGITALE:
ZUCKERBERG CI SALVERÀ?*

*I nuovi paradigmi ermeneutici della libertà di coscienza tra
verità, errore e falsità delle informazioni*

MARIA D'ARIENZO

i-lex

i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale
Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it
Dicembre 2019
Fascicolo 12, 1-3
ISSN 1825-1927

DIRITTO E RELIGIONI NELL'ERA DIGITALE. ZUCKERBERG CI SALVERÀ?

MARIA D'ARIENZO*

Abstract: Anche i diritti religiosi sono stati influenzati dalle esigenze di celerità e concentrazione che connotano la contemporanea era digitale. Infatti, le nuove opportunità offerte dalle tecnologie digitali sono state colte dalle confessioni religiose, che, sempre più spesso, fanno ricorso ad apposite applicazioni per marcare la loro presenza sul web. Oltre a quanto osservabile nel mondo cattolico – segnato dalla svolta digitale di Papa Francesco con l'attivazione degli appositi accounts Facebook e Twitter - di particolare interesse è la trasformazione che concerne il mondo islamico, soprattutto in contesto non islamico, riguardato dal fenomeno delle fatwa on line e dalla proliferazione di centri virtuali di propaganda.

Tuttavia, i rischi insiti nel mondo digitale, soprattutto rispetto alla possibile diffusione di informazioni false (cd. fake news) si pongono con particolare importanza con riguardo alle religioni, inducendo il giurista contemporaneo alla ricerca di possibili nuove soluzioni a tutela della libertà di coscienza dei singoli fedeli.

Parole chiave: religioni, web, brevità, Islam, fatwa, verità, errore, informazioni false.

1. Diritto, religioni e web

Il tema 'diritto religioni e *web*' può essere indagato sotto due prospettive: da un lato, focalizzandosi sul rapporto tra 'religionie e *web*'; dall'altro, su quello tra 'diritto e religioni *attraverso il web*'¹.

* Università di Napoli 'Federico II'

¹Il testo riproduce con l'aggiunta di note bibliografiche il *paper* presentato al Convegno 'Insert Law to continue' 2019, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università 'Federico II' di Napoli in collaborazione con il Comune di Napoli, 12 -13 settembre 2019. I contenuti del presente contributo sono stati già parzialmente anticipati nell'articolo: M. d'Arienzo, *Zuckerberg e le nuove dimensioni dei rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, in *Diritto e Religioni*, 1-2019, pp. 384-395.

A sua volta il rapporto tra 'diritto e religioni *attraverso il web*' può essere analizzato sotto due angolazioni.

La prima è quella della 'religione *on line*', ossia dell'uso della comunicazione digitale da parte delle comunità di fede². Basti pensare ai numerosi *account twitter* o *facebook* delle diverse denominazioni religiose, come ad esempio, per limitarci all'ambito cattolico, l'*account twitter* papale, in latino, *@Pontifex*, inaugurato nel 2012 da Benedetto XVI, sospeso durante il periodo di sede vacante e riattivato nel 2013 da Papa Francesco che nel 2015 ha attivato anche un profilo *Instagram*³. Oppure, si pensi al fenomeno delle *Applications* per il sacramento della confessione attraverso internet⁴. Tutti esempi che tuttavia in verità attengono più specificamente al campo della comunicazione piuttosto che a quello della semiotica giurisprudenziale.

L'altra prospettiva, senz'altro di maggiore interesse per quel che concerne il campo d'indagine proprio del diritto ecclesiastico, è quella relativa alle nuove prospettive attraverso cui indagare la tutela dei profili di libertà e, in senso lato, i rapporti tra diritto, potere e autode-

²Sul rapporto tra religione e *web*, cfr. C. Helland, *Online-religion/Religion-online and Virtual Communitas*, in Jeffrey Hadden, Douglas Cowan (edd.), *Religion on the Internet. Research, Prospects and Promises*, Jai Press, 2000, pp. 205-224; A. Karaflogka, *Religious Discourse and Cyberspace*, in *Religion*, 32, 2002, pp. 279-291; Ead., *E-religion. A critical Appraisal of Religious Discourse on the World Wide Web*, Equinox, 2006; F. Vecoli, *Internet e religioni. Una introduzione*, in *Humanitas*, 5-6, 2010, pp. 749-760; Id., *La religione ai tempi del Web*, Laterza, 2013.

³ Il coordinamento tra i due *account* è affidato alla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con la Segreteria di Stato I *Tweet* in latino di Papa Francesco pubblicati nel 2017 sono stati raccolti nel volume *Breviloquia Francisci papae anno MMXVII, composita curia Officii litterarum Latinarum apud Secretariam Status*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2017.

⁴ A. Spadaro, *Dio nella «rete». Forme del religioso in internet*, in *La Civiltà cattolica*, 2001, pp. 15-27; V. Comodo, Gian Franco Poli, *Cliccate e vi sarà @perto. Spunti per la missione della Chiesa in internet*, Effatà Editrice, 2002; P. Araldi, B. Scifo (a cura di), *Internet e l'esperienza religiosa in rete*, Vita e Pensiero, 2002; A. Chirico, *Mass media e dimensione informatica nella Chiesa: problematiche pastorali e giuridiche*; M.R. Piccinni, *Persona e uso strumentale dell'informatica nella vita della Chiesa*, entrambi pubblicati in G. Dammacco (a cura di), *Tutela giuridica del minore e uso consapevole di internet*, Cacucci, 2008, rispettivamente pp. 125-139 e pp. 141-158; C. Ciotola, *Confessione anche on line? Spunti di riflessione sul sacramento della penitenza*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2010, pp. 13-30.

terminazione della coscienza. L'ambito di libertà e la regolamentazione dei suoi limiti costituisce indubbiamente il fulcro della lente dell'ecclesiasticista nello studio dei fenomeni giuridici e di conseguenza anche delle implicazioni della cosiddetta intelligenza artificiale sulla libertà in materia religiosa⁵.

L'angolazione prescelta per le riflessioni che seguiranno sarà centrata, in altri termini, non tanto sulle potenzialità della comunicazione informatica, quanto sulle possibili lesioni che da questa possono derivare sulla sfera di libertà della persona.

Preciso subito che non vorrei trattare tuttavia dei profili attinenti alla regolamentazione dello spazio cibernetico e alla protezione dei dati personali, rispetto ad esempio alle forme di profilazione dell'utente in rete attraverso i marcatori elettronici, i *cookies*, in base ai suoi interessi o idee politiche e soprattutto, per quanto ci riguarda, i convincimenti religiosi al fine di veicolarli messaggi pubblicitari e anche commerciali il più possibile calibrati sulle sue inclinazioni⁶. Tali aspetti sono senz'altro di indubbia rilevanza giuridica, in quanto attinenti alle problematiche relative alla riservatezza dei dati sensibili⁷, tra cui rientrano naturalmente le convinzioni e appartenenze reli-

⁵ Sia consentito il rinvio a M. d'Arienzo, *Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, cit., p. 385.

⁶ In relazione all'influenza dell'informazione *on-line* sui convincimenti religiosi, cfr. D. Morelli, *Perché non possiamo non dirci tracciati: analisi ecclesiasticistica della pubblicità comportamentale on-line*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 37, 2012, specialmente p. 4 ss.; Luca Pedullà, *Accesso a internet, libertà religiosa informatica e buon costume*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35, 2012, p. 4.

⁷ Sulla tutela della *privacy* tra diritto e tecnica, cfr. F. Romeo, *Il limite dei diritti e la forza del diritto. I. La privacy mancata a vent'anni dalla legge 675/96*, in *Diritto, economia e tecnologie della privacy*, 2016; Id., *Il limite dei diritti e la forza del diritto. II. Le metaregole della tecnica: Legal Protection by Design*, in *Diritto, economia e tecnologie della privacy*, 2016; Id., *Privacy digitale e governo della tecnica*, in *i-lex. Scienze Giuridiche, Scienze Cognitive e Intelligenza Artificiale*. Rivista quadrimestrale on-line: www.i-lex.it, 2017. Cfr. inoltre G. De Minico, *Antiche libertà e nuova frontiera digitale*, Giappichelli, 2016; Ead., *Libertà digitali. Luci e ombre*. Con prefazione di E. Cheli, Giappichelli, 2018; G. Finocchiaro (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento Ue n. 2016/679 e d. lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, 2019; E. Tosi (a cura di), *Privacy digitale. Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice privacy*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; R. Panetta (a cura di), *Circolazione e protezione dei da-*

giose, tutelate sia a livello costituzionale sia dallo stesso Regolamento Europeo, *General Data Protection Act* (GDPA), del 2016⁸.

L'aspetto della profilazione dell'utente in rete rileva, oltretutto, anche per le forme di persuasione che attraverso la pubblicità comportamentale *on line* possono essere attuate anche ai fini della propaganda fideistica⁹ e della conversione di nuovi adepti in quello che è stato definito, per usare un'espressione poco felice, ma sicuramente efficace, il cosiddetto 'mercato delle religioni'¹⁰.

Orbene, tali profili sono sicuramente rilevanti nella prospettiva del rapporto tra 'diritto, religione e *web*'. Tuttavia costituiscono già oggetto di riflessione da alcuni anni negli studi di ecclesiasticisti e costituzionalisti, mentre poco esplorato sino ad ora, e quindi forse maggiormente interessante ai fini della nostra riflessione, è quello dell'uso dello strumento informatico nell'interpretazione del dato giuridico all'interno dei diritti religiosi.

L'utilizzo di algoritmi, così come le limitazioni predeterminate dagli schemi informatici per il processo telematico, sembrano in realtà non interessare direttamente e in senso stretto la giustizia in ambito religioso. Senz'altro i diritti religiosi appaiono quanto mai lontani, proprio per la concezione antropologica su cui si strutturano, dalla possibile applicabilità di una decisione presa sulla base di un algoritmo.

ti personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al Regolamento UE n. 679/2016 e al d. lgs. n. 101/2018, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019.

⁸ Il 27 aprile 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo, *General Data Protection Act* (GDPA), che ha abrogato la direttiva 95/46/CE. Sulla liceità del trattamento dei dati sensibili, le *Linee guida* dell'Autorità Garante della privacy hanno sottolineato la necessità di un consenso scritto. Cfr. sul punto le considerazioni di F. Abbondante, *Diritti fondamentali e fattore religioso in Internet: un Giano bifronte fra nuove opportunità e inedite insidie*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2017, pp. 738-755, specificamente pp.746-749.

⁹ Cfr., in merito, J. Pasquali Cerioli, *La propaganda religiosa: la libertà silente*, Giappichelli, 2018.

¹⁰ Sui rapporti tra diritto, politica e "libero mercato delle credenze", cfr. M. Ventura, *La laicità dell'Unione Europea. Diritti, mercato, religione*, Giappichelli, 2001, *passim*, ma specialmente p. 149 ss.; Edoardo Dieni, *Diritto & Religione vs. «nuovi» paradigmi. Sondaggi per una teoria postclassica del diritto ecclesiastico civile*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2008, p. 8 ss.

Se pensiamo al diritto canonico, ad esempio, l'unico tra i diritti religiosi dotato di un Codice strutturato sul modello delle codificazioni statuali¹¹, la ipotizzabilità di uno schema predittivo elaborato con intelligenza artificiale sembra essere tendenzialmente esclusa dalla natura elastica delle norme espresse dai canoni e dal principio di equità a cui è informato l'intero ordinamento canonico¹². Ordinamento di natura finalistica e non strumentale, ossia teso non tanto alla mera regolamentazione dei rapporti intersoggettivi, quanto all'attuazione del principio di responsabilizzazione di ognuno rispetto alla propria scelta di appartenenza alla comunità salvifica confessionale¹³.

Di conseguenza, l'amministrazione della giustizia non si esaurisce nel processo¹⁴, e lo stesso procedimento giudiziale non è imperniato sul criterio della certezza giuridica, bensì su quello della certezza morale¹⁵.

¹¹ In merito ai rapporti tra l'ordinamento canonico e gli ordinamenti confessionali e statuali, si vedano le riflessioni di Mario Tedeschi in M. d'Arienzo, L. Musselli, M. Tedeschi, P. Valdrini, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, 2016, pp. 8-9. Sulla peculiarità della codificazione canonica, si vedano, da ultimo, i contributi pubblicati in J. Miñambres (a cura di), *Diritto Canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex iuris canonici del 1917. Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*, Roma, 4-7 ottobre 2017, Edusc, 2019.

¹² Cfr. O. Fumagalli Carulli, s.v. *Equità III) Equità canonica*, in *Enciclopedia giuridica*, XII, 1989, p. 4; Ead., *Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona*, Vita e Pensiero, 2003, pp. 74-75; P. Grossi, *Aequitas canonica*, in *Quaderni fiorentini*, 27, 1998, pp. 388-389; Id., *Aequitas canonica: tra Codice e storia*, in *Jus-online*, 1, 2015, consultabile all'indirizzo: <https://jusvitaepensiero.mediabiblos.it/news/allegati/Paolo%20Grossi%20%20Jus%20Onlin%2012015.pdf>; O. Échappé, *À propos de l'équité en droit canonique*, in *L'année canonique*, 41, 1999, pp. 181-192; E. Baura, s.v. *Equidad canónica*, in *Diccionario General de Derecho canónico*, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, III, pp. 651-654; B. Serra, *Sull'equità canonica quale oggetto di una pretesa giuridicamente esigibile*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 36, 2017.

¹³ Sul punto, sia concesso il rinvio a M. d'Arienzo, *Il concetto giuridico di responsabilità. Rilevanza e funzione nel diritto canonico*, Luigi Pellegrini, 2012, *passim*.

¹⁴ Si veda, per tutti, M.J. Arroba Conde, *Dritto processuale canonico*, VI ed., Edigurela, 2012; Id., *Giusto processo e peculiarità culturali del processo canonico*, Aracne, 2016.

¹⁵ Cfr., in merito, O. Giacchi, *La certezza morale nella pronuncia del giudice ecclesiastico*, in *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, II,

Da qui la mancanza del concetto di giudicato canonico nelle cause riguardanti lo stato delle persone¹⁶.

È pur vero che ultimamente la tecnologia è utilizzata anche nei tribunali ecclesiastici, ma unicamente per le comunicazioni e trasmissioni di atti e certificati¹⁷. Certamente non appare ipotizzabile un suo uso più ampio che si concretizzi non solo in un mero ausilio, quanto addirittura in tecnica sostitutiva della ponderazione del giudizio nel caso concreto affidata alla potestà giurisdizionale canonica.

Anche sul versante relativo alla tutela della identità religiosa nell'ordinamento statuale, i profili direttamente ecclesiasticistici appaiono rilevare solo specificamente in merito al giudizio di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico ad effetti civili dinanzi alla Corte d'Appello competente. Ma anche in questo caso, la discrezionalità del giudizio sui requisiti da verificare ai fini della delibabilità non appaiono inficiati dall'uso del procedimento telematico. Non certamente peraltro il sindacato di non contrarietà della sentenza canonica ai principi di ordine pubblico, su cui si evidenzia sempre più un'interpretazione tanto ampia da parte della giurisprudenza da creare concretamente un *vulnus* nel sistema dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica regolamentati dagli accordi concordatari¹⁸.

Pontificia università Gregoriana, 1972, pp. 605-620; Z. Grochowski, *La certezza morale come chiave di lettura delle norme processuali*, in *Ius Ecclesiae*, IX, 1997, p. 418 ss.; P. Erdö, *La certezza morale nella pronuncia del giudice. Problemi attuali*, in *Periodica*, 87, 1998, pp. 81-104; J. Llobell, *La certezza morale nel processo canonico*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 109, 1 1998, pp. 758-802; M.J. Arroba Conde *Convincimento, certezza e motivazione: l'esperienza canonica*, in *Criminalia*, 2012, pp. 163-179.

¹⁶ S. Berlingò, *Giudicato. V) Diritto canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, XV, 1989; A. Bettetini, *Verità, giustizia, certezza. Sulla cosa giudicata nel diritto della Chiesa*, Cedam, 2002.

¹⁷ R. Santoro, F. Gravino, *Web e matrimonio canonico: prospettive di analisi della perizia nelle dinamiche processuali*, in *Diritto e Religioni*, 2-2019 (in corso di stampa).

¹⁸ Sia concesso il rinvio a M. d'Arienzo, *Libertà, fedeltà e responsabilità dei coniugi. Il matrimonio canonico nel pluralismo matrimoniale*, in P. Palumbo (a cura di), *Le sfide delle famiglie tra diritto e misericordia. Confronti ad un anno dalla riforma del processo di nullità matrimoniale nello spirito dell'Amoris Laetitia*, Giappichelli, 2017, pp. 17-29, in particolare p. 26 ss. Cfr., inoltre, *ex multis*, G. Casuscelli, *Delibazione e ordine pubblico: le violazioni dell'Accordo "che apporta*

In altri termini, quando si tratta di profili ecclesiasticistici, emergono con nettezza le implicazioni di natura politica, e specificamente di politica ecclesiastica, che sovrintendono alle decisioni giurisdizionali le quali evidenziano la natura strumentale del diritto e la sua non completa riconducibilità ad algoritmi informatici.

Ciò nondimeno, il tema appare prestarsi ad una serie di riflessioni non solo in merito alla libertà del giudice e dei difensori delle parti, ma attinenti alle stesse nuove dimensioni di “tempo” e anche di “spazio” che influiscono inevitabilmente per riverberare sui principi che sovrintendono all'amministrazione della giustizia nei rapporti anche interordinamentali intercorrenti tra diritti religiosi e diritti laici¹⁹.

2. Elogio della brevità. La nova dimensione giuridica di “tempo” nell'era del web

Riguardo alla nuova dimensione giuridica di “tempo” nell'era del *web*, basti pensare all'influenza sul concetto di “efficienza della giustizia” che ha avuto l'introduzione del processo telematico o comunque l'utilizzo di strumenti informatici nei procedimenti giudiziari che hanno inciso decisamente sulla maggiore celerità procedurale e dunque sulla riduzione dei tempi.

Del resto, com'è noto, nell'ordinamento italiano costituisce orientamento consolidato della Suprema Corte quello volto a sanzionare la violazione del principio di chiarezza e sinteticità con l'inammissibilità del ricorso per Cassazione.

A differenza di quanto previsto nel giudizio amministrativo, in cui il rispetto del dovere di sinteticità è ancorato a determinati parametri

modificazioni al Concordato lateranense”, in *Stato, Chiese e pluralismo Confessionale*. Rivista telematica (www.statochiese.it), 28, 2014; P. Annicchino, G. Fattori, *Matrimonio canonico e giurisdizione civile. Evoluzione, involuzione e tribalizzazione del sistema matrimoniale concordatario in Italia*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 115-191; M. Canonico, *Le limitazioni giurisprudenziali al riconoscimento delle nullità matrimoniali canoniche*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, pp. 135-162; A. Sammassimo, *Il nuovo ordine pubblico concordatario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statochiese.it), 31, 2015.

¹⁹ M. d'Arienzo, *Zuckerberg e i nuovi rapporti tra diritto e religioni. A proposito di libertà di coscienza nell'era digitale*, cit., pp. 385-387.

quantitativi²⁰, nel ricorso per Cassazione l'eccessiva prolissità conduce alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando questa può pregiudicare l'intelligibilità delle questioni, l'esposizione dei fatti di causa e le censure mosse alla sentenza gravata, ridondando nella violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3 e 4 del codice di procedura civile. Tale dovere di sinteticità espositiva è stato stabilito in una sentenza della Cassazione, sezione lavoro, del 2014²¹.

Di conseguenza, anche nella proposizione di un ricorso per Cassazione avverso il diniego di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale da parte delle Corti di Appello, il difensore dovrà porre particolare attenzione alla sinteticità dell'atto. In considerazione della circostanza che nel giudizio canonico di nullità matrimoniale non è rinvenibile alcun analogo limite, ne consegue che, ad esempio, per il difensore potrebbe non risultare sempre agevole ridurre efficacemente nella difesa da predisporre la complessità della vicenda giudiziaria dedotta innanzi ai competenti tribunali ecclesiastici.

Ebbene, è l'equazione "*brevità del processo ed efficienza della giustizia*" - e dunque la traduzione del principio di 'ragionevole durata' in 'durata necessariamente breve'²² - che sembra essere il portato più evidente della velocità che proprio la modalità delle informazioni e comunicazioni impressa da *internet* ha svolto e svolge nella percezione delle relazioni intersoggettive, non solo nella sfera privata, ma anche pubblica.

L'influenza di tale equazione "*brevità-efficacia*" e dunque "*efficienza*", appare riflettersi anche in ambito canonistico. Basti pensare

²⁰ Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, *Decreto* 22 dicembre 2016, *Disciplina dei criteri di redazione e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo*, in *G.U.* 3-1-2017-*Serie generale*, n. 2. Sull'evoluzione del principio di sinteticità e chiarezza nel processo amministrativo e negli atti del processo civile, cfr. F. De Vita, *Efficienza del processo civile e formazione degli atti*, Jovene, 2018, specialmente p. 107 ss.

²¹ Cfr. Cassazione Civile, Sezione lavoro, *Sentenza* n. 20589 del 30-09-2014, in cui si stabilisce il concetto di "*dovere di sinteticità espositiva*" nella redazione degli atti processuali, mutuandolo dai '*principi del giusto processo*', ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Sul punto cfr. F. De Vita, *op. cit.*, p. 143 ss.

²² Sulla traduzione del principio di 'ragionevole durata' del processo in 'durata necessariamente breve' nonché, più specificamente, sul rapporto tra esigenza di sintesi e principio di autosufficienza degli atti processuali, si veda G. Califano, *Sull'autosufficienza del ricorso in Cassazione*, in *Foro italiano*, 1, 2018, p. 3394 ss.

alla riforma introdotta dal M. P. *Mitis iudex* da Papa Francesco nel 2015 che ha introdotto il *processus brevior* proprio nelle cause matrimoniali²³. Un processo più breve, con una procedura pertanto molto più snella rispetto a quella ordinaria, che può essere introdotta nel caso di nullità evidente del vincolo matrimoniale²⁴.

3. La libertà di coscienza nella nuova dimensione di “spazio” cibernetico

Se quelli appena descritti possono essere gli spunti di riflessione attinenti alla dimensione temporale, relativamente alla riduzione dei tempi tecnici della pronunzia giudiziale persino nei diritti religiosi, anche la dimensione spaziale appare interessata dal rapporto tra libertà religiosa e tecnologia informatica²⁵.

²³ *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae Mitis Iudex Dominus Iesus quibus canones Codicis Iuris Canonici de causis ad matrimonii nullitatem declarandam reformantur*, 15 agosto 2015 consultabile all'indirizzo: https://w2.vatican.va/content/francesco/la/motu_proprio/documents/papafrancesco_motuproprio_20150815_mitis-iudex-dominus-iesus.html. Per un'analisi puntuale delle problematiche giuridiche connesse alla procedura delle cause di nullità del matrimonio introdotta dal M. P. *Mitis Iudex*, cfr. G. Boni, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiese.it), 9-10-11, marzo 2016; M. Canonico, *Il riformato processo matrimoniale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 21, 2-2016, pp. 17-52.

²⁴ La nullità manifesta è stata successivamente esplicitata in un elenco esemplificativo, e dunque non tassativo, di casi quali indicatori, ma anche in un certo senso limiti, posti all'ampiezza di discrezionalità del giudizio del giudice e delle parti. Cfr. le *Regole procedurali per il trattamento delle cause di nullità* annesse al *Motu Proprio Mitis Iudex*, elaborate per discernere la verità sull'esistenza o meno del legame matrimoniale in situazione di fallimento. Per approfondimenti, cfr. da ultimo i contributi pubblicati in *Le "Regole Procedurali" per le cause di nullità matrimoniale - Linee guida per un percorso pastorale nel solco della giustizia*, Libreria Editrice Vaticana, 2019. Sulla natura giuridica degli articoli introdotti dalle *Regole procedurali* in sostituzione dei canoni del Codice di diritto canonico del 1983, cfr. J. Llobell, *Alcune questioni comuni ai tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti dal M.P. "Mitis Iudex"*, in *Ius Ecclesiae*, 1, 2016, p. 14 ss.

²⁵ Cfr. F. Vecoli, *La religione ai tempi del web*, cit., p. 60 ss. Si vedano inoltre i contributi pubblicati sulla Rivista *Online-Heidelberg Journal of Religions on the Internet* consultabili all'indirizzo: <https://heiup.uni-heidelberg.de/journals/index.php/religions>.

Di particolare interesse appare in tale prospettiva l'universo islamico - nel quale, com'è noto, la dimensione religiosa e quella giuridica costituiscono una endiadi inscindibile- e specificamente il diritto islamico nel suo sviluppo in contesto non islamico. La trasformazione della legge religiosa dell'Islam può essere riscontrata in quel recente fenomeno definito “*e-da'wa*” ovvero predicazione o interpretazione della legge *sharaitica* tramite la rete, che rappresenta un lavoro di revisione ermeneutica delle regole *sharaitiche* da parte di predicatori e giuristi che operano da connessioni remote.

Nel diritto religioso islamico è diffusa la produzione di pareri giuridici (*fatwas*) o *responsa*²⁶, provenienti da un'autorità giudiziaria-religiosa islamica (*mufti*)²⁷, esperto in *shari'a* e *fiqh*, emessi o su richiesta di individui o per propria iniziativa, al fine di fornire una soluzione in chiave interpretativa ad una specifica questione giuridico-pratica. Oggi tali consulenze giuridico-religiose vengono sempre più emesse non già a seguito di un contatto diretto, ma attraverso scambi di *e-mail*, o anche in maniera impersonale attraverso giornali *on-line* o *blog*²⁸.

La pluralità delle informazioni in uno spazio impersonale quale quello della rete, senza il controllo della comunità religiosa di riferimento e il contatto diretto, personale e territorializzato, rischia tuttavia di esporre al concreto pericolo di sostituzione del criterio

²⁶ In merito alla giurisprudenza musulmana (*'amal*), cfr. L. Milliot, F. Blanc, *Introduction à l'étude du droit musulman*, Dalloz, 2001 [I ed. Sirey, 1987], p. 149 ss., in particolare p. 150.

²⁷ Sulla figura del *mufti*, cfr. O. Giolo, *Giudici, giustizia e diritto nella tradizione arabo-musulmana*, Giappichelli, 2005, p. 9 ss. Sul rapporto tra giuristi islamici e comunità, cfr. Wael B. Hallaq, *Introduzione al diritto islamico*, Il Mulino, 2013 [ed. or. *An introduction to Islamic Law*, Cambridge University Press, 2009], pp. 55-88.

²⁸ S. Zaman, s.v. *Internet*, in Edward E. Curtis (ed.), *Encyclopedia of Muslim-American History*, Facts on file, 2010, pp. 270-277. Il *mufti* più famoso che per primo ha intuito il grande potenziale comunicativo offerto dalla rete ed ha usufruito della tele-predicazione, è stato certamente Yusuf al-Qaradawi. Cfr., in merito, B. Graf, J. Skovgaard-Petersen, *Global Mufti. The Phenomenon of Yusuf al-Qaradawi*, Hurst and Company, 2009. Sul fenomeno delle comunità virtuali che scambiano informazioni *on-line* su questioni di compatibilità islamica e che fanno riferimento ad alcune guide spirituali presenti solo virtualmente, cfr. A. Qayyum, Z. Mahmood, *Role of Social Media in the Light of Islamic Teaching*, in *Al-Qalam*, 12, 2015, pp. 27-36.

dell'autorevolezza, su cui tradizionalmente è fondata l'interpretazione delle fonti dei dottori della legge, con quello della presenza e capillarità mediatica, finendo per imporre come vere anche opinioni deboli e addirittura manipolatorie.

In epoche risalenti, l'autorevolezza e la conseguente affidabilità dei giureconsulti era fornita dal fatto che costoro erano soggetti inseriti nel tessuto sociale, conosciuti per le loro competenze in questioni *sharaitiche*, facilmente avvicinati e, conseguentemente, risultava agevolmente ponderabile la loro capacità di risolvere il dubbio sul caso pratico rifacendosi alle fonti giuridico-religiose²⁹.

Nell'era del *web* tale garanzia è venuta inevitabilmente meno, in quanto l'assenza di contatti diretti ed un mancato riscontro sulla reale identità del soggetto interlocutore³⁰, in uno con l'impossibilità di verificare le sue effettive conoscenze dell'argomento trattato, destano non poche preoccupazioni non solo nella comunità degli utenti di settore, ma anche nel resto del mondo. In effetti, la smaterializzazione e la parcellizzazione delle identità dei codici *imei* dei Personal Computers, che trasmettono da connessioni non sempre rintracciabili mediante *providers* remoti, unitamente all'anonimato dei soggetti che spesso si sono precostituiti delle identità e delle competenze fasulle (*fake*), possono comportare dei fattori di rischio per la veicolazione, nella migliore delle ipotesi, di messaggi non veritieri³¹ e, nella peggiore, di proclami pericolosi e di sentimenti fondamentalisti di matrice religiosa³². Si pensi al fenomeno della radicalizzazione e dello *jaidismo*³³.

²⁹ Sull'ermeneutica dei principi della *shar'ia* e sull'autorevolezza delle interpretazioni nella *da'wa* contemporanea, cfr. D. Copertino, *Antropologia politica dell'Islam*, Edizioni di Pagina, 2017, p. 97 ss. e p. 122 ss.

³⁰ Cfr. A. Roosendaal, *Digital Personae and Profiles in Law Protecting Individuals' Rights in Online Contexts*, Wolf Legal Publisher, 2013.

³¹ A. Vicini, W. Quattrococchi, *Liberi di crederci. Informazione, Internet e post-verità*, Codice edizioni, 2018.

³² Sugli strumenti di *soft law* elaborati a livello europeo per filtrare contenuti nocivi nella comunicazione digitale, cfr. P. Costanzo, *La regolazione della rete tra libertà di navigazione ed uso sicuro delle tecnologie tele comunicative* ("Safer Internet"), in *Il Diritto costituzionale come regola e limite al potere. Dei diritti e dell'eguaglianza. Scritti in onore di Lorenza Carlassare*, III, Jovene, 2009, p. 696 ss.

³³ C. Lamberti, *Gli strumenti di contrasto al terrorismo e al cyber-terrorismo nel contesto europeo*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, 2, 2014,

La *shari'a* che corre sul *web* può avere effetti positivi, quali quelli di una maggiore conoscenza e approfondimento delle diverse tradizioni religiose, come anche ricadute assolutamente negative. Gli effetti negativi sono facilmente riscontrabili su due versanti principali.

Il primo, quello della radicalizzazione e dell'indottrinamento via *web*, al fine di attrarre alla causa terroristica utenti che si sono accostati ai canali informatici per motivazioni teologiche, ma che finiscono preda di un distorto uso politico e fuorviante della religione, con tutte le conseguenze drammatiche che il fenomeno del terrorismo sedicente islamico sta comportando³⁴. Il secondo, meno allarmante ma non meno problematico, riguarda la veicolazione di opinioni minori o nel campo islamico di *hadith* deboli fatti passare per verità assolute e incontestate ad un pubblico che, spesso in buona fede, riporta a sua volta per verità assolute e incontestate le dichiarazioni ricevute, diffondendole tra i propri conoscenti o alla comunità di utenti ed alimentando come pensiero unico dominante un'opinione che, viceversa, risulta assolutamente minoritaria o alquanto dubbia in termini di autenticità³⁵.

In altri termini, nel panorama della moderna predicazione e giurisdizione islamica fatta attraverso i *media*, essere presenti su *Twitter* o su altri *social networks*, provoca spesso un grande seguito, indipendentemente dalla rettitudine o conformità all'ortodossia islamica delle dichiarazioni dei giureconsulti o predicatori.

È ovvio che lo spartiacque tra un'informazione veicolata in maniera corretta dal punto di vista religioso rispetto a messaggi demagogici, distorti e ideologicamente orientati è determinato, in chiave fisiologica, dalla qualificazione e dalla professionalità di chi è preposto

pp. 138-161. Con particolare riguardo all'esperienza statunitense, cfr. P. Annicchino, *Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (www.statoechiiese.it), 5, 2017. Si veda inoltre, G. De Minico, *Libertà fondamentali in tempo di ordinario terrorismo*, in www.federalismi.it, 20 maggio 2015, pp. 1-28; Ead., *Costituzione. Emergenza e Terrorismo*, Jovene, 2016.

³⁴ G. Bunt, *Islam in the digital age: E-jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*, Pluto Press, 2003. Sui meccanismi di monitoraggio finalizzati alla profilazione dell'utente in rete, cfr. A. Toma, *Online Behavioural Advertising versus Privacy*, in *Diritto, Economia e Tecnologie della Privacy*, 1, 2012, p. 56 ss.

³⁵ Cfr. D. Copertino, *Antropologia politica dell'Islam*, cit., p. 97 ss. e p. 122 ss.

alla gestione delle informazioni provalate ovvero, in chiave patologica, dalla capacità della piattaforma elettronica di controllare ed all'occorrenza oscurare eventuali contenuti illeciti o fuorvianti.

Quest'ultimo aspetto repressivo tuttavia, ed è opportuno evidenziarlo, è affidato in genere ad un *software* piuttosto che ad un controllo analitico umano. Ciò presupporrebbe a sua volta nel revisore delle conoscenze effettive e tecnicistiche dei diritti religiosi, e nel contesto odierno soprattutto dell'Islam, non sempre programmabili e dunque richiedibili attualmente ad una intelligenza artificiale.

Invero, i software di *big data* sono idonei a emarginare o decriptare da singole conversazioni telefoniche, telematiche o satellitari parole chiave quali 'bomba, strage' ecc., come ad esempio il sistema 'Echelon', ma non riescono ancora a sostituirsi alla componente umana nella gestione dei dati acquisiti e nella veicolazione critica di ciò che è messaggio religioso rispetto a ciò che è uso strumentale della religione³⁶.

4. Riflessioni conclusive. La libertà di autodeterminazione della coscienza tra verità, errore e fake news

In conclusione, le prospettive di indagine sulla libertà della coscienza e della sua autodeterminazione nella rete cibernetica pongono nuovi interrogativi al giurista specificamente in relazione ai rapporti tra diritto e religioni.

Se storicamente, infatti, la libertà di opinione in materia religiosa si è affermata affrancandosi dal crinale imperniato sulla distinzione tra verità ed errore nell'interpretazione delle fonti da parte delle diverse identità di fede, attualmente la tutela della libertà di autodeterminazione della coscienza appare sempre più imperniata sul discrimi-

³⁶ Negli ultimi anni si stanno sviluppando, nondimeno, sistemi di intelligenza artificiale evoluti in grado di apprendere e rielaborare autonomamente, senza *input* umani, i *data mining* testuali contestualizzandoli all'interno del flusso di informazioni tra persone e gruppi. Un esempio è dato dai progetti *Inviso* o *Insikit*. Per maggiori approfondimenti, cfr. P. Domingos, *L'algoritmo definitivo. La macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo*, Bollati Boringhieri, 2016; P. Benanti, *Le macchine sapienti. Intelligenze artificiali e decisioni umane*, Marietti, 2018; Id., *Oracoli. Tra algoretica e algocrazia*, Luca Sossella Editore, 2018; M. Boden, *L'intelligenza artificiale*, Il Mulino, 2019.

ne tra verità e falsità delle informazioni, o verità consapevolmente ingannevoli e fasulle.

Discrimine affidato tuttavia non alla regolamentazione del diritto pubblico, sovranazionale o almeno nazionale, ma ad un potere privato, quello dei proprietari e gestori delle piattaforme digitali e di social networks. Per intenderci, al potere di Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato di Facebook.

In altri termini, prendendo in prestito il linguaggio peculiarmente religioso, vorrei concludere questi miei spunti di riflessione con una domanda sottilmente, ma volutamente, provocatoria: 'Vuoi vedere che alla fine proprio Zuckerberg ci salverà?'.